Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 settembre 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 793.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli).

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 124. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 794.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, in Ortona (Chieti).

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, in Ortona (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 125. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 795.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine, con sede in Mondaino (Forlì).

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Cappuccine, con sede in Mondaino (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 126. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 796.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane di Marcianise, in Marcianise (Caserta).

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane di Marcianise, in Marcianise (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 127. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1955.

Concessione di piscicoltura nelle acque del bacino artificiale di Provvidenza, sito nel comune di Campotosto (L'Aquila), accordata alla Società per l'industria e l'elettricità « Terni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938 ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda in data 26 marzo 1952 della Società per l'industria e l'elettricità « Terni », con sede in Roma, via Due Macelli n. 66, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del bacino artificiale di Provvidenza, situato nel territorio del comune di Campotosto (provincia di L'Aquila);

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma e dell'Intendenza di finanza di L'Aquila;

Presa visione della ricevuta n. 515, n. 61683 di pos., in data 24 settembre 1954 di L. 45.000 (quarantacinquemila), per deposito titoli della Ricostruzione effettuato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visto il disciplinare di concessione stipulato, in data 23 novembre 1954 presso la prefettura di L'Aquila, e l'annessa planimetria;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla « Terni » Società per l'industria e l'elettricità, con sede in Roma, le acque del bacino artificiale di Provvidenza situate nel territorio del comune di Campotosto (provincia di L'Aquila).

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto; essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 20.000 (ventimila) e all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per la iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di L'Aquila è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 20 gennaio 1955

p. *Il Ministro*: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1955
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 123. — PALADINI

(4596)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bardineto, Giustenice, Magliolo, Massimino, Orco Feglino, Rialto e Tovo San Giacomo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Finale Ligure, in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bardineto, Giustenice, Magliolo, Massimino, Orco Feglino, Rialto e Tovo San Giacomo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Finale Ligure, in provincia di Savona;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per i comuni di Bardineto, Giustenice, Magliolo, Massimino, Orco Feglino, Rialto e Tovo San Giacomo, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Finale Ligure, in provincia di Savona.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1955
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 247. — BENNATI

(4533)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Altare, Carcare, Cosseria, Giusvalla, Millesimo, Plodio e Roccavignale, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cairo Montenotte, in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539,

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Altare, Carcare, Cosseria, Giusvalla, Millesimo, Plodio e Roccavignale, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cairo Montenotte, in provincia di Savona;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per i comuni di Altare, Carcare, Cosseria, Giusvalla, Millesimo, Plodio e Roccavignale, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cairo Montenotte, in provincia di Savona.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1955
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 248. — BENNATI

(4546)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di San Demetrio Corone, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di San Demetrio Corone, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955 per il comune di San Demetrio Corone, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1955
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 242. — BENNATI

(1463)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1955.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Antrona Schieranco e Macugnaga, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Domodossola, in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Antrona Schieranco e Macugnaga, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Domodossola, in provincia di Novara;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1955, per i comuni di Antrona Schieranco e Macugnaga, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Domodossola, in provincia di Novara.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1955
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 168. — BENNATI

(4536)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Roma, n. 12760 in data 9 maggio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Casale Guido, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Associazione sindacale fra le aziende del credito), in quanto dimissionario, con l'avv. Picecco Antonino della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Casale Guido è sostituito con l'avv. Picecco Antonino, quale rappresentante dei datori di lavoro nella Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1955

(4597) *Il Ministro*: VIGORELLI

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 27 giugno 1955.

Sostituzione di un componente del Collegio dei sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 17 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1954, n. 3, con il quale si provvide alla costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie per l'esercizio finanziario 1953-54;

Ritenuta la necessità di sostituire il proprio rappresentante dott. rag. Paone Gaetano perchè rientrato alla propria Amministrazione;

Decreta:

La dottoressa Gemma Primicerio Martinuzzi, ragioniere capo di 2ª classe, viene nominata componente del Collegio dei sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, per l'esercizio finanziario 1° novembre 1953-31 ottobre 1954, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e in sostituzione del dott. rag. Gaetano Paone.

Roma, addì 27 giugno 1955

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(4543)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa fra pescatori ed affini « Domenico di Pilato », con sede in Bisceglie (Bari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 agosto 1955, i poteri conferiti al signor Vincenzo De Cillis, commissario della Società cooperativa fra pescatori ed affini « Domenico di Pilato », con sede in Bisceglie (Bari), sono stati prorogati al 31 dicembre 1955.

(4572)

Scioglimento della Cooperativa « Del Popolo », con sede in Casal di Principe (Caserta), e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 agosto 1955, la Cooperativa « Del Popolo », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita con atto del dott. Coppola Achille in data 29 ottobre 1948, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il dott. Ernesto Caccavale.

(4569)

Conferimento dei poteri dell'assemblea al commissario della Società cooperativa « Consorzio Stabiese produttori del latte », con sede in Castellammare di Stabia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 agosto 1955, al dott. Lorenzo Pasquinelli, commissario della Società cooperativa « Consorzio Stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia, sono attribuite le facoltà dell'assemblea dei soci per nominare il Collegio sindacale per il triennio 1955-1957.

(4573)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Cavaion », con sede nel comune di Cavaion Veronese (Verona).

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1955, registro n. 14, foglio n. 183, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato ampliato a termini dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario « Cavaion », con sede nel comune di Cavaion Veronese (Verona).

(4691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 2 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,85	624,80	624,85	624,85	624,85	624,84	624,82	624,85	624,85	624,85
$ Can.	633,75	633,50	633,75	633,72	633,48	634 —	633,25	633,75	633,625	633,90
Fr. Sv. lib.	145,80	145,50	145,78	145,80	145,81	145,80	145,79	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	89,84	89,90	90 —	89,82	89,95	89,80	89,85	89,82	89,82	89,82
Kr. N.	86,90	87,10	87 —	86,90	87,19	86,85	86,87	86,90	86,90	86,90
Kr. Sv.	120,80	120,30	120,80	120,78	120,86	120,80	120,80	120,80	120,78	120,78
Fol.	164,35	164,50	164,40	164,30	164,25	164,17	164,25	164,35	164,30	164,30
Fr. B.	12,50	12,50	12,49	12,49	12,52	12,50	12,495	12,50	12,49	12,49
Fr. Fr.	178,55	178,55	178,60	178,55	178,61	178,56	178,54	178,60	178,55	178,55
Fr. Sv. acc.	142,92	143 —	142,92	142,92	142,96	142,91	142,90	142,92	142,92	142,90
Lst.	1737 —	1737 —	1736,90	1736,875	1736,70	1736,63	1736,725	1737 —	1736,875	1737 —
Dm. occ.	148,62	149 —	148,55	148,62	148,60	148,50	148,60	148,62	148,62	148,62

Media dei titoli del 2 settembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3,50 % 1902	59,50
Id. 5 % 1935	92,45
Redimibile 3,50 % 1934	81,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,10
Id. 5 % 1936	93,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1955

1 dollaro USA.	624,835
1 dollaro Can.	633,437
1 Fr. Sv. lib.	145,795
1 Kr. Dan.	89,835
1 Kr. Norv.	86,885
1 Kr. Sv.	120,79
1 Fol.	164,275
1 Fr. bel.	12,492
100 Fr. Fr	178,545
1 Fr. Sv. acc.	142,91
1 Lst.	1736,80
1 Marco ger.	148,61

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	875191	Comune di Formia (Latina)	199,50
Id.	875192	Come sopra	17,50
Id.	20936	Come sopra	59,50
Id.	257265	Comune di Maranola (Caserta)	14 —
Id.	324779	Come sopra	17,50
Id.	341157	Ricettizia di S. Luca in Maranola (Caserta)	10,50
Id.	343086	Come sopra	7 —
Rendita 5 % (1935)	233551	Comune di Formia (Latina)	2.725 —
Id.	242653	Come sopra	875 —
Id.	245733	Come sopra	16.125 —
Id.	115971	Come sopra	145 —
Id.	155648	Come sopra	585 —
P. R. 3,50 % (1934)	124450	Comune di Maranola (Caserta)	119 —
Id.	308914	Come sopra	87,50
Id.	173011	Come sopra	70 —
P. Ric 5 %	4806	Comune di Formia (Latina)	4.200 —
Id.	4807	Come sopra	1.000 —
Id.	4808	Come sopra	2.500 —
Id.	20214	Come sopra	400 —
Id.	20215	Come sopra	8.500 —
Id.	21884	Come sopra	2.350 —
Id.	20087	Come sopra	300 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(4475) Roma, addì 18 agosto 1955 *Il direttore generale*: SCIPIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica e diario delle prove scritte del concorso stesso.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 464;
Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1955, n. 69, con il quale è stato bandito un concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica;

Decreta:

Sono ammessi al concorso di cui sopra i seguenti aspiranti che ne hanno fatto domanda

Acutis Bernardo Cesare Maria, Adelfio Antonino, Alessi Mario Michele, Alonge Alberto, Amirante Silvano, Andriani Giovanni, Apicella Romolo, Attolico Bartolomeo, Aureli Filippo, Avitabile Giuseppe, Barbera Ugo, Battistini Giovanni, Bellelli Francesco, Biancheri-Chiappori Boris, Biancofiore Donato, Biondo Stefano, Bisconti Giuseppe, Boccazzi Otello Stello Romano, Boschetti Erminio, Bosco Giorgio, Calamia Pietro, Cardinale-Ciccotti Vincenzo, Carena Giovanni, Caselli Quirino, Casiccia Alessandro, Caso Attilio, Cassotta Alessandro, Castruccio Paolo, Cattani Sergio, Cedro Mario, Cives Angelo, Compatangelo Carlo Alberto, Conte Luigi, Corchia Principe, Corsini Raffaele, Crosetti Giovanni Battista, Culin Annibale, Damiani Romano, Del Castello Dante, Del Gaudio Vittorio, De Rita Giuseppe, Di Corpo Porfirio, Di Gianfrancesco Mario, Di Lorenzo Giulio Cesare, Di Natale Francesco, Federici Paolo, Ferrara Francesco, Ferrara Michele, Ferro Manlio, Fittante Filippo, Formentini Marco, Franceschi Roberto, Franchetti Pardo Giorgio, Fusani Lucio, Gentile Francesco Carlo, Giaccaglini Lamberto, Giacomelli Giorgio, Giuffrida Giuseppe, Giuliani Aristide, Greppi Eugenio, Indelicato Alberto, Izzillo Mario, Jarach Lorenzo, Leonini Riccardo, Letizia Eduardo, Longo Salvatore, Loria Corrado, Maisto Giulio, Mancini Antonio, Manfucci Elio, Manna Andrea, Mari Armando, Marsiglio Giuseppe, Martinez Salvatore, Mazzamuto Giuseppe, Montanarella Francesco, Moscato Angelo, Murtas Ottavio, Neri Filippo, Olivi Luigi, Oriani Raffaele, Pannuti Nelio, Paparozzi Federico, Pavone Michele, Pellegrini Adolfo, Perilli Gianfranco, Pietromarchi Antonello, Pirozzi Enzo, Poma Antonino, Pone Domenico, Pugliese Aldo, Raja Pierluigi, Ranaldi Claudio, Reitano Giorgio, Rinaldi Pietro, Rizzo Francesco Saverio, Romano Alessandro, Rossi Oliviero, Ruggeri Laderchi Paolo, Ruggiero Giuseppe Maria, Saccoccia Carmelo, Salerno Ezechiele, Santi Ubaldo, Santoro Giuseppe, Scaglione Salvatore Enrico, Schifaudo Paolo, Schioppa Lucio, Scibona Guido, Scolamiero Giovanni Giuseppe, Signorini Pierfranco, Silj Pietro, Singer Paolo, Spina Carmelo, Stea-Antonini Giorgio, Taldone Gaetano, Taliani Corrado, Tardioli Franco Marcello, Tarony Paolo, Teti Francesco, Toffano Umberto, Tournier Giorgio, Vanni d'Archirafi Raniero, Zappavigna Bruno, Zucconi Luciano.

Roma, addì 30 agosto 1955

Il Ministro: MARTINO

Diario delle prove scritte per il concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica

Le prove scritte del concorso a dodici posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con il decreto Ministeriale 22 febbraio 1955, avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 settembre 1955, alle ore 12.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali del Palazzo degli esami non oltre le ore 11 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(4592)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli per il conferimento della qualifica di merito distinto ai professori di ruolo in servizio presso istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1954, n. 1234;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per titoli per il conferimento della qualifica di merito distinto ai professori di ruolo in servizio presso istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, ai fini della promozione anticipata all'ultimo grado della carriera.

Il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo è il seguente:

Scuole medie

Materie letterarie, posti complessivamente disponibili 215 (114);
Matematica (ruolo *A*), posti complessivamente disponibili 6 (5);
Matematica (ruolo *B*), posti complessivamente disponibili 10 (8);
Disegno, posti complessivamente disponibili 7 (5);
Francese (ruolo *A*), posti complessivamente disponibili 4 (3);
Francese (ruolo *B*), posti complessivamente disponibili 25 (18);
Inglese (ruolo *A*), posti complessivamente disponibili 6 (4);
Inglese (ruolo *B*), posti complessivamente disponibili 13 (11);
Tedesco (ruolo *A*), posti complessivamente disponibili 4 (3);
Tedesco (ruolo *B*), posti complessivamente disponibili 3 (3);
Spagnolo (ruolo *A*), posti complessivamente disponibili 2 (2);
Spagnolo (ruolo *B*), posti complessivamente disponibili 1 (1).

Licei classici:

Italiano-latino, posti complessivamente disponibili 25 (20);
Latino-greco, posti complessivamente disponibili 23 (19);
Filosofia-storia, posti complessivamente disponibili 14 (11);
Matematica-fisica, posti complessivamente disponibili 26 (22);
Scienze naturali, posti complessivamente disponibili 15 (11).

Ginnasi superiori:

Italiano-latino-greco-storia e geografia, posti complessivamente disponibili 50 (38).

Licei scientifici:

Italiano-latino, posti complessivamente disponibili 9 (7);
Filosofia-storia, posti complessivamente disponibili 3 (2);
Matematica-fisica, posti complessivamente disponibili 5 (4);
Scienze naturali, posti complessivamente disponibili 5 (4);
Francese, posti complessivamente disponibili 2 (2);
Inglese, posti complessivamente disponibili 4 (3);
Tedesco, posti complessivamente disponibili 4 (3);
Spagnolo, posti complessivamente disponibili 1 (1);
Disegno (ruolo *B*), posti complessivamente disponibili 5 (3).

Istituti magistrali:

Italiano-storia, posti complessivamente disponibili 10 (8);
Latino-storia, posti complessivamente disponibili 5 (4);
Filosofia e pedagogia, posti complessivamente disponibili 7 (4);
Matematica-fisica, posti complessivamente disponibili 6 (5);
Scienze naturali, posti complessivamente disponibili 6 (5);
Disegno (ruolo *A*), posti complessivamente disponibili 1 (1);
Disegno (ruolo *B*), posti complessivamente disponibili 6 (4);
Musica e canto (ruolo *C*), posti complessivamente disponibili 3;
Maestre giardiniere, posti complessivamente disponibili 2.

Fra parentesi è indicato il numero massimo delle promozioni per merito distinto conferibili ai candidati che abbiano compiuto otto anni nel penultimo grado della carriera fra il 18 marzo 1949 e il 30 agosto 1954, o che abbiano conseguito la promozione al grado finale della carriera nel periodo compreso fra il 19 marzo 1949 e il 31 ottobre 1955.

La qualifica di merito distinto è attribuita, per ciascun ruolo ai professori secondo l'ordine di graduatoria e fino a concorrenza del numero dei posti disponibili.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo 1 i professori di ruolo che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbiano conseguito da almeno otto anni la promozione al penultimo grado della carriera e abbiano conseguito la promozione all'ultimo grado della carriera non prima del 19 marzo 1949, e che abbiano riportato, negli stessi anni, non meno di sei qualifiche di « ottimo » e non più di due qualifiche di « valente ».

La promozione dei professori che risulteranno vincitori decorrerà dal 1° del mese successivo alla data di scadenza dei termini fissati dal presente bando della presentazione delle domande, oppure, nel caso di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1954, n. 1234, dal 1° del mese successivo alla data di compimento degli otto anni nel penultimo grado della carriera. La promozione, in ogni caso, non potrà decorrere da data anteriore al 18 marzo 1949, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642.

Coloro che abbiano maturato otto anni di permanenza nel penultimo grado della carriera entro il 30 agosto 1954, e che non abbiano conseguito la promozione al grado finale della carriera entro la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande potranno ottenere la promozione — in virtù della disposizione transitoria sopra citata — con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di compimento degli otto anni nel penultimo grado della carriera solo in quanto ne facciano esplicita richiesta: in tal caso saranno valutati solo i titoli posseduti alla data di maturazione della prescritta anzianità di otto anni.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, in carta legale da L. 200, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale) e corredata dei titoli di studio in originale o copia autentica, del certificato di voto di laurea quando il voto stesso non risulti dal diploma, dei titoli didattici e dei titoli di cultura, nonchè di ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve essere presentata al capo di istituto, presso il quale il concorrente presta servizio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Nei successivi dieci giorni il capo di istituto inoltrerà la domanda al provveditore agli studi, accompagnandola con una relazione illustrativa della figura e della personalità del docente. Il provveditore agli studi, dopo aver espresso il suo motivato parere sulla relazione fatta dal capo di istituto, raggrupperà le domande secondo il tipo di scuola cui i concorrenti appartengono e le invierà al Ministero entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non è ammesso il riferimento a documenti o titoli allegati al fascicolo personale, fatta eccezione per le qualifiche conseguite anteriormente all'anno scolastico 1945-46.

Le pubblicazioni, da unirsi, insieme agli altri titoli, alla domanda, devono essere presentate in unica copia.

Alla domanda ogni concorrente deve unire l'elenco in carta semplice dei titoli e dei documenti presentati nonchè il curriculum degli studi e della carriera scolastica.

I professori che non prestano servizio scolastico debbono presentare la domanda, nel termine e con le modalità sopra descritte, al capo dell'ufficio cui sono assegnati: questi, entro i successivi dieci giorni, la trasmette direttamente, integrata da una sua relazione, al Ministero.

Non saranno ammessi al concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, nè potranno essere presi in considerazione titoli presentati successivamente al suindicato termine di scadenza.

Art. 4.

Ai fini della formazione delle graduatorie per il conferimento della qualifica di merito distinto sono valutati i seguenti titoli: anni di servizio di ruolo nel penultimo grado della carriera; incarico di presidenza, con l'avvertenza che è valutabile soltanto il servizio di incarico prestato durante la permanenza nel penultimo grado della carriera per almeno sette mesi in ciascun anno scolastico e classificato con qualifica non inferiore a « valente »; incarico di vice presidenza tenuto durante la permanenza nel penultimo grado della carriera; laurea o diploma richiesti per l'ammissione in ruolo; altre lauree; votazione conseguita nel concorso in seguito al quale il candidato è stato nominato alla cattedra di cui è titolare; idoneità in concorsi; diplomi di perfezionamento; maturità in concorsi a cattedre universitarie; libere docenze o incarichi universitari; altri titoli didattici o di cultura; pubblicazioni; titoli conseguiti nel campo professionale o artistico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1955

Il Ministro: ERMINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1955
Registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 57

(4560)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti, il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinda dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti di caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi

e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'unione fascista fra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948 n. 116 e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per l'applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti, agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e della Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente l'estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sull'istituzione dei ruoli speciali transitori di personale statale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sulla istituzione di ruoli statali per alcune categorie di personale universitario;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra;

Viste le leggi 11 aprile 1950, n. 130, e 8 aprile 1952, n. 212 e visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e la legge 2 marzo 1954, n. 19, sul trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane le disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1953, che fissa il termine di applicabilità della stessa legge n. 660 per il territorio della Somalia;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente, fra l'altro, l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 17 giugno 1937, n. 1354;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, sulla revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa all'estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti di caduti in guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi e ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1955, riguardante l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota 3408/12106 del 29 gennaio 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di seconda classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria nel modo appresso indicato, e per ciascuna specializzazione i relativi posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.

Per l'ammissione alle singole specializzazioni, si richiedono i titoli di studio a fianco di esse segnati:

agronomia, undici posti: laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche;

bachicoltura, un posto; laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche;

chimica agraria, cinque posti: laurea in chimica o in scienze agrarie;

entomologia agraria, tre posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

patologia vegetale, tre posti laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

zootecnia, cinque posti laurea in scienze agrarie, o in medicina veterinaria.

Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati potranno chiedere, fermo il requisito del titolo di studio, di essere ammessi a concorrere ad una o più specializzazioni.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a sperimentatore di seconda classe nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che si trovino, alla data del presente decreto:

a) ad aver prestato effettivo servizio per almeno un anno nel ruolo tecnico di gruppo *A* del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o per almeno due anni, in qualità di aiuto o di assistente ordinario, nelle Università;

b) oppure ad aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario, presso le Università, o di esperto nelle Stazioni sperimentali agrarie, o ad aver frequentato almeno un triennio di tirocinio, in qualità di borsisti, nelle Stazioni stesse o presso gli Osservatori per le malattie delle piante.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali dei servizi ispettivi del coordinamento legislativo e del personale, Divisione 7ª, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto, anche se siano state presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari nè delle domande incomplete.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, oltre il proprio cognome, nome e paternità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che hanno superato il limite normale di età indicato al successivo art. 5 devono dichiarare altresì a quale titolo beneficiano dell'elevazione di detto limite o dell'esenzione dal medesimo a termini dello stesso art. 5.

La domanda dovrà contenere inoltre:

7) l'indicazione del domicilio dell'aspirante e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni;

8) la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione:

9) l'elenco dei documenti allegati.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile dell'aspirante.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il documento od i documenti, indicati nel successivo comma, comprovanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso stabiliti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2;

b) un certificato dell'Università dal quale risultino i punti riportati negli esami delle singole materie ed in quello di laurea;

c) tutti i titoli e le pubblicazioni che gli aspiranti ritengono atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione negli studi e nelle ricerche attinenti alla specializzazione o alle specializzazioni prescelte.

I candidati che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera *a*) dell'art. 2 dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

Gli aiuti volontari e gli assistenti straordinari o volontari presenteranno un certificato del rettore attestante la data della loro nomina, la durata e la qualità del servizio prestato.

Coloro che hanno prestato servizio in qualità di esperto nelle Stazioni sperimentali agrarie, dovranno presentare una dichiarazione del direttore della Stazione, che ha avuto od ha il candidato alle sue dipendenze attestante dette qualità, la durata del servizio prestato nella stessa, il trattamento economico, nonchè copia del provvedimento di assunzione oppure, se di ruolo, copia del foglio matricolare.

I borsisti presenteranno un certificato rilasciato dal direttore della Stazione sperimentale agraria o dall'Osservatorio per le malattie delle piante presso i quali hanno svolto la loro attività in detta qualità attestante il periodo di frequenza e contenente l'indicazione del provvedimento di concessione della borsa di studio.

Detti documenti, ad esclusione dei titoli e delle pubblicazioni, sono soggetti alla tassa di bollo da L. 100.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Tale limite massimo è elevato a 35 anni.

a) per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Il limite massimo è elevato a 39 anni:

e) per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa salva, nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso.

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è elevato a 45 anni, restando assorbito ogni altro beneficio circa i limiti di età;

g) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi della lotta di liberazione, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito a operazioni di bonifica di campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1954 e per i mutilati e invalidi per servizio.

Essi devono beneficiare, però, di pensione o assegno rinnovabile delle prime otto categorie, oppure devono aver conseguito un assegno temporaneo o un assegno per una volta tanto in dipendenza di lesioni contemplate alle voci da 4 a 10 della categoria nona o da 3 a 6 della categoria decima di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, oppure essere affetti dalle lesioni contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero dalle lesioni indicate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

h) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

i) per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) licenziato ai sensi dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

l) per il personale già dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), alla data del 18 giugno 1953.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio dell'elevazione del limite di età di cui innanzi si cumula con gli altri benefici sui limiti di età previsti dalle vigenti norme legislative.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il 45° anno di età.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) del personale civile di ruolo, compreso quello inquadrato nei ruoli speciali transitori, in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi del regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno, per ogni specializzazione, di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie indicate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte e pratiche si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte e pratiche quanto le prove orali saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione, prima di prendere visione degli elaborati delle prove scritte, procederà all'esame dei titoli dei candidati, e nella valutazione dei titoli stessi, come in quella dei risultati delle prove di esame, ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale di ogni specializzazione saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine di giorni venti dalla data dell'apposita comunicazione i documenti comprovanti gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

I documenti da presentare per ottenere l'applicazione dei benefici indicati nel precedente comma e per l'elevazione del limite di età, di cui all'art. 5, sono:

a) per gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) per gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo del l'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta bollata da L. 100;

c) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione, su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, in qualità anche di militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241), i reduci dalla prigionia, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati o ad operazioni di rastrellamento o di brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta bollata da L. 100, prevista dalle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 202860/od 6, dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i decorati al valore militare, i promossi al grado militare per merito di guerra, i feriti in combattimento, gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica dei brevetti o decreti di concessione;

f) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 presenteranno apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza conformemente al disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre apposito certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

h) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati e assimilati, o della lotta di liberazione; i mutilati civili per fatti di guerra o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943 o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o

per azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, qualunque sia la categoria di invalidità ad essi riconosciuta, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione o assegno, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione di invalidità su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I mutilati e invalidi per servizio presenteranno il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta l'invalidità;

i) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *h*) e gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana o nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle Provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano e Trento, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio, un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

Gli altri congiunti di caduti comproveranno la loro qualità mediante l'esibizione di documenti idonei;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per le stesse cause di cui alla lettera *h*), dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro. Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre, ovvero un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, i profughi dai territori esteri o dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, e i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

Per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) coloro che, per comportamento contrario al regime fascista, abbiano riportato sanzioni penali, presenteranno una copia della sentenza emessa a loro carico; coloro che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tale condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto su carta bollata da L. 100;

o) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, o dal capo ufficio per quelli facenti parte del personale di questo Ministero, indicante la data di inizio del servizio con gli estremi del provvedimento di assunzione e delle eventuali successive conferme, la continuità o meno del servizio prestato e le funzioni esercitate, e contenente il giudizio sul servizio stesso;

p) i congiunti con o senza prole e i vedovi con prole dovranno presentare lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) dal quale risulti che la loro famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando come tali anche i figli caduti in guerra;

r) gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio, qualora non abbiano allegato alla domanda la copia dello stato di servizio indicata all'art. 4 presenteranno un certificato della Amministrazione dal quale risultino la durata del servizio prestato e i motivi della cessazione dal servizio.

Ogni altra qualità costituente titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei per ogni singola specializzazione saranno formate in base all'ordine dei punti riportati nelle votazioni complessive dei candidati, osservando, in casi di parità di merito, le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni, e per l'assegnazione dei posti riservati ai mutilati e invalidi di cui alla lettera *h*) del precedente art. 8; agli ex combattenti ed assimilati, giusta le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), del detto art. 8, nonchè, in mancanza di questi, agli orfani dei medesimi o figli dei menzionati mutilati e invalidi aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria; ai profughi, a coloro che abbiano subito sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale ed ai capi di famiglia numerosa, le disposizioni contenute nelle leggi 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9), e 15 luglio 1950, n. 539 (art. 1), nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48 (art. 13), regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 (art. 1), legge 26 luglio 1929, n. 1397 (art. 56) e regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 (art. 25), nella legge 4 marzo 1952, n. 137, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488 (art. 5), e nella legge 20 marzo 1940, n. 233 (art. 1).

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità dei procedimenti degli esami ed approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al posto, le graduatorie dei vincitori e dei dichiarati idonei delle singole specializzazioni.

Sugli eventuali reclami, che i candidati dovranno presentare non oltre quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Le graduatorie sono approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso per la specializzazione o le specializzazioni da loro prescelte, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nelle specializzazioni stesse.

Art. 11.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire a questo Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione di tale invito, a pena di decadenza, i documenti sottoelencati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno, inoltre, documentare di aver titolo al beneficio stesso, qualora ciò non risulti da documenti presentati in precedenza.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e, nel secondo dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale o copia di esso su carta bollata da L. 200, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato da rilasciarsi ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso. Nel caso, invece, che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, il candidato presenterà il prescritto certificato di studio contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è *di sana e robusta costituzione fisica.*

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3, e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato *esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da* un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e la esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa nominato, ed escludere, a suo giudizio insindacabile, quelli che non *risultassero idonei all'impiego.*

7. Copia o stralcio aggiornati dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata da L. 200, qualora il candidato abbia già adempiuto agli obblighi militari.

Lo stesso documento è tenuto a presentare chi non abbia ancora prestato servizio militare, ma sia stato già dichiarato abile arruolato dal competente Consiglio di leva, oppure sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi.

Qualora il candidato non possa ottenere i predetti documenti entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo, dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità militare attestante che il rilascio di essi è in corso. La presentazione *dei documenti* stessi è, però, *necessaria* prima della nomina.

Chi sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal Consiglio di leva dovrà, invece, presentare il certificato di esito di leva, su carta bollata da L. 100. Tale certificato, se rilasciato dal sindaco, dovrà essere legalizzato dal prefetto e contenere il visto di conferma del Commissario di leva.

I candidati che non ancora siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata da L. 100 e legalizzato dal prefetto.

8. Gli impiegati statali civili di ruolo compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non dipendenti da questo Ministero, *dovranno* produrre copia *dello stato matricolare* con marche da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica attribuite nell'ultimo triennio e della eventuale menzione delle sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

I requisiti per la partecipazione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età e di quello richiesto alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, dei quali gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente art. 10 dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, compresi quindi *gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.*, hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, *del casellario giudiziario e medico,* purchè sia esibito un attestato di indigenza rilasciato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, oppure sia fatta constare l'indigenza mediante citazione degli estremi di tale attestato sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo.

Gli impiegati statali di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non appartenenti a questa Amministrazione, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 6 e 8 del precedente art. 10. Quelli appartenenti a questo Ministero sono tenuti a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6.

Coloro che si trovino in servizio militare possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7 del precedente art. 11, un *certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato* dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare, purchè precisino, per i documenti presentati, l'autorità che li ha rilasciati e, per gli altri atti, gli uffici presso cui sono depositati. Essi hanno facoltà, altresì, di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti dal presente decreto, purchè tali documenti siano da questo Ministero riconosciuti idonei.

In *deroga alle precedenti disposizioni* questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro un breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 13.

I vincitori saranno assunti con la qualifica di sperimentatore di seconda classe nel ruolo del personale tecnico *superiore degli Istituti di sperimentazione agraria* e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo A.

Gli sperimentatori di seconda classe provenienti dai candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 conseguiranno la nomina a stabile dopo un periodo di esperimento della durata di un anno, in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, accertato da apposita ispezione e previo parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Coloro che non conseguano la nomina a stabile saranno dispensati dal servizio senza diritto ad alcun indennizzo.

Ai vincitori del concorso non compete alcun rimborso, all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Per *ciò che non è contemplato nel presente* bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1955
Registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 74. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

1. — Specializzazione in agronomia:

Prova scritta: Agronomia Principali colture erbacee ed arboree.

Prova pratica: Rilievi sulle colture in campagna e sull'uso delle macchine agricole.

Prova orale: Agronomia Nozioni di economia rurale Colture erbacee ed arboree Nozioni di chimica agraria, con particolare riguardo alla concimazione, e di fisiologia vegetale Metodologia e tecnica sperimentale.

2. — Specializzazione in bachicoltura:

Prova scritta: Morfologia e biologia del baco da seta - Allevamento e malattie del baco da seta.

Prova pratica: Prove di tecnica di anatomia microscopica.

Prova orale: Morfologia e biologia degli insetti con particolare riguardo al baco da seta Tecnica dell'allevamento del baco da seta Elementi di genetica e di biochimica Elementi di gelsicoltura.

3. — Specializzazione in chimica agraria:

Prova scritta: Terreno agrario (fisica e chimica del terreno agrario) Concimi naturali e artificiali Chimica e biochimica vegetale.

Prova pratica: Analisi di prodotti agrari e di materiali di uso agrario.

Prova orale: Pedalogia generale Fisica e chimica del terreno agrario Concimi naturali e artificiali Elementi nutritivi del terreno, analisi fisiologica e teoria moderna della concimazione Chimica organica Chimica e biochimica vegetale Chimica dell'alimentazione Elementi di chimica dei foraggi e metodi chimici per la loro conservazione.

4. — Specializzazione in entomologia agraria:

Prova scritta: Entomologia generale pura ed applicata.

Prova pratica: Riconoscimento dei principali insetti parassiti dei vegetali e degli animali Prova di tecnica microscopica applicata alla entomologia.

Prova orale: Entomologia agraria generale e speciale Nozioni di genetica Metodi di lotta contro i parassiti Elementi di chimica degli anticrittogamici e degli insetticidi.

5. — Specializzazione in patologia vegetale:

Prova scritta: Applicazioni pratiche della patologia vegetale in agricoltura Eziologia, prevenzione e cura delle principali malattie prodotte da parassiti vegetali o da altri agenti.

Prova pratica. Riconoscimento delle più comuni malattie delle piante coltivate Prove di tecnica microscopica applicata alla patologia vegetale.

Prova orale: Nozioni fondamentali di anatomia e patologia delle piante superiori Morfologia, biologia e sistematica dei batteri e dei funghi Malattie parassitarie e non parassitarie delle principali piante coltivate Elementi di chimica degli anticrittogamici e degli insetticidi.

6. — Specializzazione in zootecnia

Prova scritta Principi e metodi di miglioramento genetico in zootecnia Alimentazione animale e razionamento.

Prova pratica Esame zoognostico delle principali razze di animali. Riconoscimento delle principali piante foraggere.

Prove orale: Zootecnia generale e speciale Alimentazione animale Nozioni di economia rurale Elementi di praticoltura e pratica della conservazione dei foraggi Elementi di caseificio.

(4526)

PREFETTURA DI FROSINONE

Esito del concorso ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 28815 del 15 ottobre 1953, col quale veniva indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Frosinone;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con i decreti dell'A.C.I.S. n. 340.3/11240 dell'11 ottobre 1954, n. 340.3/13730 del 25 febbraio 1955 e numero 3.30/140204 del 17 giugno 1955, dai quali risulta che l'unica concorrente non ha conseguito l'idoneità nel concorso stesso;

Riconosciuta la legittimità e la regolarità delle operazioni della Commissione;

Fatta riserva di provvedere separatamente a bandire il concorso pubblico per la copertura del posto predetto;

Visti gli articoli 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto, dichiarandosi lo stesso definito con esito negativo per difetto di candidati idonei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Frosinone, addì 16 agosto 1955

Il Prefetto

(4584)

PREFETTURA DI SAVONA

Esito del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto n. 19642 San. del 3 c. m., con cui viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Savona;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del primo graduato, dott. Fabiani Aldo di Amerigo;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fabiani Aldo di Amerigo, residente a Piombino, via Torino n. 34, è nominato ufficiale sanitario del comune di Savona.

Lo stesso dovrà assumere effettivo servizio entro il termine di un mese dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Savona, addì 16 agosto 1955

p. *Il prefetto* GIULIANI

(4583)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Carrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 5224, Div. 3ª san. in data 31 marzo 1954, col quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Carrara;

Visti gli atti relativi al procedimento del concorso stesso, nonchè la graduatoria di merito rassegnata dalla Commissione giudicatrice, in data 16 giugno 1955;

Visti gli articoli 36 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 24 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito, relativa al concorso per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Carrara, di cui alle premesse:

1. Fabiani dott. Aldo punti 155,50 su 200
2. Barghini dott. Giuseppe » 137,85 »

Il presente decreto verrà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara, ed affisso all'albo pretorio della Prefettura ed a quello del comune interessato di Carrara, per la durata di otto giorni consecutivi.

Massa, addì 6 agosto 1955

p. *Il prefetto*: PASINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 5224, Div. 3ª san. in data 31 marzo 1954, col quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Carrara;

Visti gli atti del concorso stesso, nonchè la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con provvedimento odierno;

Considerato che il dott. Fabiani Aldo di Amerigo, ha conseguito la idoneità con voti 155,50 su 200, classificandosi al primo posto nella graduatoria stessa;

Ritenuto che occorre provvedere alla sua nomina, in qualità di titolare del posto messo a concorso;

Visti gli articoli 36 del vigente testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 24 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fabiani Aldo di Amerigo è nominato ufficiale sanitario del comune di Carrara e dovrà assumere effettivo servizio nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla notifica del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa Carrara, ed affisso a l'albo pretorio della Prefettura ed a quello del comune interessato di Carrara, per la durata di otto giorni consecutivi.

Massa, addì 6 agosto 1955

p. *Il prefetto*: PASINO

(4497)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 del 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 del 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Imola 1ª, a seguito di rinuncia del dott Mazzali Amos (6° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che i dottori Simoni Sanzio (12° in graduatoria) e Benfenati Adamo (15° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Visto il decreto n. 89/25250 del 21 giugno 1955, con il quale la condotta di Imola 1ª è stata assegnata al dott. Cavazza Mario (16° in graduatoria);

Visto che il dott. Cavazza ha successivamente dichiarato di rinunciare;

Ritenuto pertanto che la condotta di Imola 1ª è rimasta nuovamente vacante;

Ritenuto che il dott. Orselli Edmondo (19° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Orselli Edmondo è dichiarato vincitore della condotta medica di Imola 1ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 11 agosto 1955

p. *Il prefetto*: DE GENNARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 del 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 del 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta medica di Castel San Pietro Emilia (Montecalderaro), a seguito di rinuncia del dott. Franceschini Armando (14° in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che i dottori Berti Ceroni Alfredo (20° in graduatoria), Melloni Francesco (24°), Orlandini Allarmi (28°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Visto il decreto n. 64/24118 del 4 maggio 1955, con il quale la condotta di Castel San Pietro Emilia (Montecalderaro) è stata assegnata al dott. Sileci Rosario (29° in graduatoria);

Visto che il dott. Sileci ha successivamente dichiarato di rinunciare alla nomina e che, pertanto, la condotta stessa è rimasta nuovamente vacante;

Ritenuto che i dottori Bertoli Mario (32° in graduatoria), Pancaldi Alfonso (45°), Galassini Mario (47°), Galassini Angelo (48°), Bernardini Giandomenico (50°), Schipa Franco (52°), Masi Vittorio (53°) e Terzano Nicola (56°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Pelagatti Cesarino ha diritto alla nomina a termine di legge (58°);

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pelagatti Cesarino è dichiarato vincitore della condotta medica di Castel San Pietro Emilia (Montecalderaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 11 agosto 1955

p. *Il prefetto*: DE GENNARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 del 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 del 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Castel del Rio 2ª, a seguito di rinuncia del dott. Astorri Asterio (27° in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che i dottori Sileci Rosario (29° in graduatoria), Cavicchi Gino (30° in graduatoria), Naldi Bruno (31° in graduatoria) e Turci Francesco (33° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Visto il decreto n. 70/13225 del 14 maggio 1955, con il quale la condotta di Castel del Rio 2ª è stata assegnata al dott. Vincitorio Giovanni (35° in graduatoria);

Visto che il dott. Vincitorio Giovanni ha successivamente dichiarato di rinunciare;

Ritenuto pertanto che la condotta di Castel del Rio 2ª è rimasta nuovamente vacante;

Ritenuto che i dottori Bregola Romolo (40° in graduatoria), Franceschini Giorgio (41° in graduatoria), Galassini Mario (47° in graduatoria), Lanzoni Alessandro (51° in graduatoria), Schipa Franco (52° in graduatoria), Masi Vittorio (53° in graduatoria), Lusardi Luigi (54° in graduatoria) e Fiorio Walter (57° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Poggi Gastone (59° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Poggi Gastone è dichiarato vincitore della condotta medica di Castel del Rio 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 12 agosto 1955

p. *Il prefetto*: DE GENNARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 del 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952, n. 2/358 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 del 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la terza condotta medica di Sasso Marconi (Mongardino), a seguito di rinuncia del dott. Berti Ceroni Alfredo (20° in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che i dottori Gherardi Gherardo (21° in graduatoria), Sileci Rosario (29° in graduatoria), Bertoli Mario (32° in graduatoria), Bonazzi Giorgio (34° in graduatoria) e Cenciotti Leonida (43° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Pancaldi Alfonso (45° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pancaldi Alfonso è dichiarato vincitore della terza condotta medica di Sasso Marconi (Mongardino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 12 agosto 1955

Il prefetto: SPASIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 del 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 del 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Casalfiumanese 2ª (Sassoleone), a seguito di rinuncia del dott. Melloni Francesco (24° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che i dottori Martinelli Giberto (25° in graduatoria), Sileci Rosario (29°), Vincitorio Giovanni (35°), Bendini Carlo (38°), Bregola Romolo (40°), Bernardini Antonio (42°), Minerbi Giancarlo (44°), Gambini Pierino (46°) e Galassini Angelo (48°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Lanzoni Romolo (49° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Lanzoni Romolo è dichiarato vincitore della condotta medica di Casalfiumanese 2ª (Sassoleone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 12 agosto 1955

p. *Il prefetto*: DE GENNARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 del 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 del 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Castiglione dei Pepoli 2ª (Baragazza), a seguito di rinuncia del dott. Beccari Gian Luigi (26° in graduatoria), vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che i dottori Orlandini Allarmi (28° in graduatoria), Naldi Bruno (31°), Turci Francesco (33°), Baiesi Luciano (36°), Pastore Franco Maria (37°), Bendini Carlo (38°), Franceschini Giorgio (41°), Bernardini Antonio (42°), Galassini Mario (47°), Galassini Angelo (48°), Lanzoni Alessandro (51°), Schipa Franco (52°) e Masi Vittorio (53°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Milani Lorenzo (55° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Milani Lorenzo è dichiarato vincitore della condotta medica di Castiglione dei Pepoli 2ª (Baragazza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 12 agosto 1955

p. *Il prefetto*: DE GENNARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 del 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e n. 2/568 del 15 gennaio 1953;

Visto il proprio decreto n. 2/4380 del 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta unica di Castel di Casio, a seguito di rinuncia del dott. Nevola Vittorio (22° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che il dott. Beccari Gian Luigi (26° in graduatoria) ha rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Visto il decreto n. 83/23347 del 6 giugno 1955, con il quale la condotta di Castel di Casio è stata assegnata al dott. Orlandini Allarmi (28° in graduatoria);

Visto che il dott. Orlandini ha successivamente dichiarato di rinunciare;

Ritenuto pertanto che la condotta di Castel di Casio è rimasta nuovamente vacante;

Ritenuto che i dottori Pastore Franco Maria (37° in graduatoria), Bregola Romolo (40° in graduatoria) e Franceschini Giorgio (41° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che il dott. Bernardini Antonio (42° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bernardini Antonio è dichiarato vincitore della condotta unica di Castel di Casio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 13 agosto 1955

p. *Il prefetto*: DE GENNARO

(4446)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.